



Assicurazioni

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

22 GEN 2010

Cod. Prod. 0039

CONTRAENTE **FERRARI GEOM ALESSANDRO AMMINISTRATORE DI CONDOMINI**
Cognome Nome

PERSONA FISICA PERSONA GIURIDICA

SESSO DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____
(GRMA)

COD. FISC. **P. IVA 02152260341** STATO CIVILE ATTIVITA' TEL. /

(P. IVA) **VIA SAURO** **5** **43100** **PARMA** **PR**
VIA/PIAZZA N. CIV. CAP LOCALITA' PROV.

Agenzia di **ROTEGLIA** Cod. Ag. **D16** Ramo **05** N. Polizza **281162** Cod. Sub Ag. _____

Sostitutore: Cod. Ag. _____ Ramo _____ N. Polizza _____ Rischio Comune: Cod. Ag. _____ Ramo _____ N. Polizza _____

Durata: Anni **1** Mesi _____ Giorni _____ dalle ore 24 del **21/01/2010** alle ore 24 del **21/01/2011**

Modalità di disdetta: Lettera raccomandata da inviare 30 giorni prima della scadenza contrattuale (Art. 7 C.G.A.).

Garanzie prestate:

La Società, alle condizioni tutte che seguono, presta l'assicurazione per i rischi descritti nella presente polizza.

ESERCENTE ATTIVITA DI PERITO INDUSTRIALE CON INSERITA LA GARANZIA ANCHE ALL/AMMINISTRATORE DI CONDOMINI

MASSIMALE ASSICURATO 1.000.000,00 EURO
INTROITI 50.000,00 EURO
TASSO APPLICATO 8 PRO-MILLE

Rata alla firma	FRAZ.				
	1	PREMIO NETTO	ADDIZIONALE	IMPOSTA	TOTALE EURO
Rate successive					

Il pagamento di € a saldo della prima rata di premio e imposte, è stato effettuato in mie mani oggi 20..... alle ore mentre i premi residui verranno corrisposti in rate a partire dal

Emessa in esemplari ad un solo effetto in

22 GEN 2010

Groupama Assicurazioni
AGENZIA GENERALE
 Via Radici In. Monte, 53
 42010 ROTEGLIA (Reggio Emilia)
 Tel. 0536 851458 - Fax 0536 851227

L'AGENTE
AGENTE GENERALE
 (Mancato)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2) Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto al GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Qualora la presente polizza sostituisca altra polizza precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio, le Parti convengono che i reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente polizza e rinunciano ad ogni diritto derivante dalla polizza sostituita salvo quelli relativi alla regolazione del premio, se prevista, del contratto sostituito.

Art. 3) Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure al GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. .

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto del GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5) Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta al GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dal GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché le ulteriori conseguenze previste dall'art. 1898 C.C.

Art. 6) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. e il Contraente/Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte del GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A., entro 30 giorni dalla data di efficacia dello stesso il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia del GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 8) Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, data dalle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9) Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10) Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.

Art. 11) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12) Proposta di Polizza/Questionario

L'assicurazione è stipulata sulla base delle informazioni fornite dal Contraente tramite Proposta di polizza/questionario, qualora richiesto, che forma parte integrante dell'assicurazione stessa, anche ai fini degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

3

**NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEL PERITO INDUSTRIALE**

Art. 13) ESERCIZIO DELLO STUDIO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti del massimale previsto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i clienti – per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

Art. 14) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

1. Prestatori di lavoro dipendente o parasubordinato soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.)

Il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base della "tabella delle menomazioni" ai sensi di legge.

Qualora l'Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro dipendente o parasubordinato infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, a condizione che l'irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

2. Prestatori di lavoro dipendente non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.I.)

Il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione R.C.O., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

3. Prestatori di lavoro temporaneo soggetti alla legge 24 giugno 1997 n. 196

Il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'assicurazione R.C.O. – R.C.I., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo, di cui si avvale ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Ai fini della valutazione del danno si opererà:

- nel caso in cui i prestatori di lavoro siano soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui al punto 1.
- nel caso in cui i prestatori di lavoro non siano soggetti a tale obbligo, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui al punto 2).

La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente garanzia siano forniti e utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 sia da parte dell'Assicurato sia da parte dell'Impresa fornitrice.

La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperite direttamente dall'INAIL o dall'Impresa fornitrice.

Esclusioni

La garanzia non comprende:

- le malattie professionali;
- i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive

Art. 15) R.C. DEL COMMITTENTE EX ART. 2049 DEL CODICE CIVILE PER DANNI PROVOCATI DA DIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa garanzia, a parziale deroga di quanto previsto al successivo punto D) vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 16) PROSIEGUO COPERTURA

In caso di cessazione dell'attività (esclusa radiazione) con cancellazione dall'Albo professionale per raggiunti limiti di età, cessazione volontaria, malattia o morte, l'assicurazione, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto nei termini sotto indicati e previa corresponsione del premio determinato nel modo di seguito precisato vale per le denunce di sinistro pervenute al GROUPAM ASSICURAZIONI entro un periodo di tempo di 5 anni dalla cessazione del contratto.

Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale in ordine ai termini ed alle modalità della denuncia dei sinistri.

Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il massimale previsto in polizza, con il limite massimo di Euro 500.000,00, costituirà anche la massima esposizione della Società per l'intero periodo di copertura successivo alla cessazione del contratto, fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle condizioni di polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia l'Assicurato o i suoi aventi diritto dichiarano ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

L'operatività di questa estensione è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto entro tre mesi dal verificarsi di uno degli eventi comportanti cessazione dell'attività sopra indicati;
- 2) che negli ultimi tre anni di operatività del contratto non siano pervenute alla Società denunce di sinistro;
- 3) che l'Assicurato o i suoi aventi diritto si impegnino a non stipulare con altre Compagnie, anche dopo la scadenza contrattuale, identiche coperture, sotto pena di decadenza dell'assicurazione.

Qualora ricorrano le citate condizioni l'Assicurato o i suoi aventi diritto per rendere operativa la presente estensione di garanzia dovranno versare un premio pari all'ultimo premio annuo corrisposto comprensivo dell'eventuale regolazione del premio, qualora il massimale in corso sia superiore a Euro 500.000,00, una percentuale del premio stesso da quantificarsi, in accordo fra le Parti, all'atto della richiesta.

Qualora non ricorrano le citate condizioni la Società si riserva di valutare la richiesta, e nel caso di accettazione, di declinare le condizioni di premio che l'Assicurato o i suoi aventi diritto dovranno versare per rendere operativa la presente estensione di garanzia.

Art. 17) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 18) Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:


- a) le persone cui compete la qualifica di assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- d) le società di cui il professionista risulti titolare, amministratore, socio a responsabilità illimitata.

Art. 19) Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza l'Assicurato non era iscritto, ove previsto, al relativo Albo professionale o Collegio.

Dalla presente polizza sono esclusi i danni determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto.

L'assicurazione non vale inoltre per i danni o le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- b) omissione nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
-  c) furto, rapina e incendio di cose assicurate o detenute dall'Assicurato. Sono inoltre esclusi i danni a cose detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato;
- d) circolazione su strade di uso pubblico e su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili;
- e) inquinamento di aria, acqua, suolo; impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- f) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche: Sono inoltre esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli dalla legge;
- h) esercizio delle attività previste dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Art. 20) Polizze preesistenti

Qualora la presente polizza sostituisca altra polizza precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio, le Parti convengono che i reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente polizza e rinunciano ad ogni diritto derivante dalla polizza sostituita salvo quelli relativi alla regolazione del premio, se prevista, del contratto sostituito.

Art. 21) Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto al GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A , in relazione a quanto previsto dal contratto, i dati inerenti gli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata del GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A .

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza degli obblighi previsti alla lettera A)

Nel caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, pagato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato quale anticipo relativo al periodo assicurativo annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A stesso il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

IL GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**AVVISO DEL SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE
RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Art. 22) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure al GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 23) Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

Il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole l'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico del GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, nè delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 24.1) Definizioni

Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato :

- Sinistro:** la richiesta di risarcimento di danni o perdite patrimoniali per i quali è prestata l'assicurazione.
- Progettista:** il singolo libero professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti predispone un progetto relativo ad opere rientranti nell'ambito delle proprie competenze professionali.
- Direttore dei lavori:** il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori relativamente ad opere rientranti nell'ambito delle proprie competenze professionali.
- Collaudatore:** il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente esegue il collaudo delle opere rientranti nell'ambito delle proprie competenze professionali.
- Opera:** la macchina strumentale, il ritrovato tecnico, l'impianto o il prodotto.

Sezione I : attività di progettista e/o direttore dei lavori nonché collaudatore

Art. 24.2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti del massimale previsto in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.

La garanzia opera purchè l'attività sia svolta nei modi e nei termini previsti dal R.D.11 febbraio 1929 N. 275.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza con un sottolimito del massimale stesso pari al 10% per sinistro e al 20% per anno assicurativo.

L'assicurazione non vale per i danni derivanti dalla progettazione e/o direzione di opere di valore superiore a Euro 2.500.000,00.

APPENDICE

D16104294974

Agenzia di: ..Roteglia /D16

CON LA PRESENTE APPENDICE CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA SOPRA INDICATA VENGONO INSERITE LE SEGUENTI GARANZIA A COPERTURA:

Attività dell'amministratore disciplinato dall'articolo 1173 ,1139 del codice civile;

Attività dell'amministratore disciplinate dall'articolo 61 al 72 e 156 e 157 delle disposizioni d'attuazione del codice civile;

Attività dell'amministratore che rientrano nel campo della comunione vedi articoli 1100 ,1116 del codice civile ;

Attività dell'amministratore disciplinato nell'ambito del mandato dal 1703 al 1765 del codice civile.

Fermo ed invariato il resto

GROUPAMA

Groupama Assicurazioni
AGENZIA GENERALE
Via Piacini Monte, 53
41010 ROTEGLIA (Reggio Emilia)
Tel. 0538 851458 - Fax 0538 851227

IL CONTRAENTE

CONDOMINI FERRARI s.r.l.

Alessandro Ferrari